



Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del Protocollo di Kyoto

DELIBERAZIONE N 44/2020

DISPOSIZIONI PER L'ADEGUAMENTO DELLA MODALITA' DI TRASMISSIONE DELLA COMUNICAZIONE DELLE EMISSIONI ANNUALI ALLE MISURE URGENTI DI CONTENIMENTO DEL CONTAGIO SULL'INTERO TERRITORIO NAZIONALE DI CUI AL D.P.C.M. 11 MARZO 2020 E AL D.P.C.M. 22 MARZO 2020.

VISTA la Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio delle quote di emissioni di gas a effetto serra nella Comunità, come modificata dalla direttiva (UE) 2018/410 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 marzo 2018 “*che modifica la direttiva 2003/87/CE per sostenere una riduzione delle emissioni più efficace sotto il profilo dei costi e promuovere investimenti a favore di basse emissioni di carbonio e la decisione (UE) 2015/1814*”;

VISTO il decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, recante “*Attuazione della direttiva 2009/29/CE che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas ad effetto serra*”;

CONSIDERATO che il Comitato Nazionale ETS, nella composizione di cui al Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 256 del 5 ottobre 2016, è l'autorità nazionale competente ai sensi dell'articolo 4 del d.lgs. n. 30/2013 ed opera nel rispetto delle norme di funzionamento di cui al Decreto interdirettoriale n. 179 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 29 luglio 2016;

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 34, comma 2 del d.lgs. n. 30/2013 gli operatori ricadenti nell'ambito di applicazione della normativa ETS comunicano al Comitato le emissioni secondo il formato e le modalità dallo stesso stabilite entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello cui il monitoraggio si riferisce;

VISTO il decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante “*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*”, ed in particolare l'articolo 3, comma 1 che ha demandato



Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del Protocollo di Kyoto

l'adozione di ulteriori misure urgenti di gestione dell'emergenza a decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri;

VISTI il D.P.C.M. del 23 febbraio 2020, il D.P.C.M. del 25 febbraio 2020, il D.P.C.M. 1 marzo 2020, il D.P.C.M. 4 marzo 2020, il D.P.C.M. 8 marzo 2020, il D.P.C.M. 9 marzo 2020 con cui, in attuazione dell'articolo 3, comma 1 del Decreto legge n. 6/2020 sono state adottate *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”*;

VISTO il D.P.C.M. 11 marzo 2020, ed in particolare l'articolo 1, punti 7) e 8) ai sensi dei quali per lo svolgimento delle attività produttive e professionali è raccomandato il massimo utilizzo della modalità di lavoro agile, l'incentivo di ferie e congedi retribuiti per i dipendenti, la sospensione dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020, ed in particolare l'articolo 1, comma 1, lettera a), che ha disposto la sospensione, su tutto il territorio nazionale di tutte le attività produttive industriali e commerciali ad eccezione di quelle espressamente menzionate nell'allegato I del medesimo decreto; l'articolo 1, comma 4, ai sensi del quale le imprese le cui attività sono sospese completano le attività necessarie alla sospensione entro il 25 marzo 2020; e l'articolo 2, che ha disposto l'efficacia di tali misure tra il 23 marzo 2020 e il 3 aprile 2020;

CONSIDERATO che solo alcune delle attività produttive elencate nell'allegato I al D.P.C.M. 22 marzo 2020 rientrano nell'ambito di applicazione della disciplina ETS e che quindi gli impianti che non svolgono le attività ivi elencate sono impossibilitati, per tutta la durata del regime di sospensione dell'attività, ad adempiere agli obblighi di cui al d.lgs. n. 30/2013, ed in particolare all'obbligo di comunicazione previsto dall'articolo 34, comma 2 entro il 31 marzo di ogni anno;

CONSIDERATO altresì che le attività produttive rientranti nell'ambito di applicazione della disciplina ETS e ricadenti nell'elenco di cui all'allegato I del D.P.C.M. 22 marzo 2020, pur non essendo in regime di



Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del Protocollo di Kyoto

sospensione sono comunque sottoposte alle restanti misure urgenti, ed in particolare a quelle di cui all'articolo 1, punti 7) e 8) del D.P.C.M. 11 marzo 2020;

TENUTO CONTO della particolare gravità della situazione, delle implicazioni operative delle misure urgenti volte al contenimento del contagio, anche in termini di difficoltà per gli operatori di garantire il rispetto della scadenza di cui all'articolo 34, comma 2 secondo le ordinarie modalità di adempimento;

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 4, comma 4, lettera r) del d.lgs. n. 30/2013 il Comitato Nazionale ETS è competente a definire le modalità per la predisposizione e l'invio della dichiarazione di cui all'articolo 34, sulla base dei contenuti minimi di cui all'allegato V

DISPONE CHE

ART. 1

1. Per i gestori degli impianti che svolgono attività rientranti nell'ambito di applicazione del d.lgs. n. 30/2013 e non ricadenti nell'elenco di cui all'allegato I del D.P.C.M. 22 marzo 2020, il termine di adempimento dell'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 34, comma 2 del d.lgs. n. 30/2013 deve intendersi sospeso al giorno di entrata in vigore delle misure di cui al D.P.C.M. 22 marzo 2020 e per tutta la durata delle stesse. Conseguentemente il termine per effettuare la comunicazione delle emissioni ai sensi dell'articolo 34, comma 2 è posticipato al 13 aprile 2020.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche a quei settori di attività nei cui confronti siano eventualmente estese le misure urgenti di sospensione dell'attività del D.P.C.M. 22 marzo 2020 successivamente alla pubblicazione della presente delibera.

3. Per i gestori degli impianti che svolgono attività rientranti nell'ambito di applicazione del d.lgs. n. 30/2013 e ricadenti nell'elenco di cui all'allegato I e per gli operatori aerei l'adempimento dell'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 34, comma 2 del d.lgs. n. 30/2013 può avvenire secondo le modalità semplificate di cui al comma 4. Resta fermo l'obbligo di integrare tale comunicazione secondo le modalità ordinarie entro il termine di cui al comma 1.



***Comitato nazionale per la gestione della direttiva
2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di
progetto del Protocollo di Kyoto***

4. La comunicazione con modalità semplificata è effettuata mediante invio del modello per la comunicazione delle emissioni e della dichiarazione di verifica tramite mail avente ad oggetto “Comunicazione delle emissioni 2019 dell’impianto/operatore aereo n. aut. XXX”, con in copia conoscenza il verificatore di parte terza che ha eseguito la verifica, all’indirizzo comunicazioni@registroets.it.

5. È fatta salva la facoltà per tutti i soggetti di cui ai commi 1 e 2 di procedere secondo le modalità ordinarie previste dal d.lgs. n. 30/2013 e dalle delibere del Comitato relative alle modalità di trasmissione e verifica della comunicazione delle emissioni annuali.

IL PRESIDENTE

Dott. Alessandro Caretoni